



GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO

CONVENZIONE REGOLANTE

L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI GIORNALISTICI.

TRA

la Giunta Regionale Abruzzo con sede in L'Aquila, Via Leonardo da Vinci, n. 6 (codice fiscale n. 80003170661) – rappresentata nel presente atto dal dirigente ad interim del Servizio Stampa, Dott. Vincenzo Rivera,

E

l'AGI - Agenzia Giornalistica Italia S.p.A.– con sede legale in Roma, Via Ostiense, n. 72 cap. 00154 codice fiscale n. 00441140589, rappresentata da Alessandro Pica il quale interviene nel presente atto in qualità di Amministratore Delegato (di seguito anche "Affidataria" o "Agi");

PREMETTONO

che conè stato disposto, nelle more della procedura aperta ex art. 60 DLgs 50/2016 individuata della determinazione direttoriale DPA/176 del 18.10.2017, il rinnovo dei "Servizi giornalistici per la diffusione sul territorio regionale, nazionale ed internazionale delle attività degli organi politici" a favore dell'AGI per un importo complessivo di Euro IVA di legge inclusa.

Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue:

Art. 1 - Oggetto della convenzione

L'oggetto della presente convenzione è costituito dai servizi giornalistici per la diffusione sul territorio regionale, nazionale ed internazionale delle attività degli organi politici.

Tali servizi consistono in:

- Notiziario Globale 20 postazioni
- Notiziario Regionale Abruzzo per 50 postazioni
- Consultazione del Notiziario Storico/Archivio da n.1 postazione esclusiva.

Art. 2 - Importo

Per tutta la durata del contratto il corrispettivo è fissato in Euro
IVA di legge inclusa.

Detto corrispettivo è comprensivo della revisione sulla base degli indici ISTAT intercorrenti nel periodo di vigenza del presente contratto.

Art. 3 – Distribuzione notiziario

L'AGI si impegna a veicolare i propri notiziari, oggetto della presente convenzione, attraverso un concentratore che è stato individuato dal Servizio Stampa della Giunta Regionale d'Abruzzo. L'AGI comunica che il Gestore del Contratto è l'Unità Commerciale AGI mentre per la Giunta Regionale d'Abruzzo è il Servizio Stampa.

Art. 4 - Durata e decorrenza contrattuale

La durata del presente rapporto contrattuale è fissata fino all'aggiudicazione della procedura aperta ex art. 60 Dlgs 50/2016

individuata nella determinazione direttoriale DPA/176 e comunque non oltre il 30 aprile 2018. Resta inteso che in caso di mancata aggiudicazione della gara si dovrà procedere, in ogni modo, alla chiusura dei servizi stampa oggetto della convenzione

Art. 5 - Osservanza condizioni normative C.C.N.L.

Durante l'esecuzione l'affidataria si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si esegue il servizio.

Art. 6 - Riferimenti normativi.

Per quanto non previsto dalle presenti condizioni ed a completamento delle disposizioni in esse contenute si osservano, in quanto applicabili, le seguenti norme:

- Regi Decreti 18 novembre 1923, n. 2440 e 23 maggio 1924, n. 827, sulla contabilità generale dello Stato;
- capitolato generale d'oneri per le forniture ed i servizi eseguiti a cura del Provveditorato Generale dello Stato approvato con D.M. 28.10.85 e s.m.i.;
- Direttiva 2004/18/CE in quanto applicabile;
- Decreto Legislativo 50/2016, testo in vigore
- Legge 08.02.1948, n. 47;
- Codice Civile e normative vigenti in materia.
-

Art. 7 - Registrazione e spese.

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso a cura e spese della Parte che avrà interesse alla registrazione. Le spese di bollo sono a carico dell'Agenzia.

Art. 8 – Inadempienze

Qualora l'affidataria trascuri in tutto o in parte gli obblighi assunti con il presente atto sarà redatto apposito verbale di contestazione.

Tali situazioni saranno valutate in termini di affidabilità, oltre all'obbligo di ripetere il lavoro.

Art. 9 – Clausola risolutiva espressa per la tracciabilità dei flussi finanziari e per mancato pagamento del servizio.

L'Agenzia affidataria è tenuta ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto. Qualora la stessa non assolva a tali obblighi il contratto potrà essere risolto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. A tal fine l'Agenzia AGI allega la propria comunicazione relativa agli estremi identificativi dei conti correnti bancari, in ottemperanza alla Legge 136/2010, che diventa parte integrante della presente convenzione.

Agi avrà diritto di risolvere il presente contratto nell'ipotesi di mancato pagamento da parte della Giunta Regionale Abruzzo dei corrispettivi previsti all'art. 2 del presente contratto qualora quest'ultima non vi abbia provveduto entro 15 giorni dalla diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c.

inviata da parte di Agi.

Art. 10 – Pagamento

Il pagamento delle somme dovute all'affidataria sarà eseguito entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento delle fatture, emesse con cadenze trimestrali posticipate, debitamente vistate dalla Redazione con mandati sulla Tesoreria regionale.

Nella fattura dovrà essere riportato il seguente numero di CIG (Codice Identificativo della Gara)

Il pagamento della fattura avverrà, previa verifica di regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Art. 11 – Cessazione della pubblicazione

Qualora nel corso della convenzione, per disposizioni di legge o di provvedimento amministrativo, il servizio venga in tutto o in parte soppresso, il rapporto relativo si intenderà di diritto, risolto, senza che l'affidataria possa avanzare pretese di indennizzo fatto salvo il regolare pagamento del servizio svolto da Agi in favore della Giunta Regionale Abruzzo fino al momento della risoluzione di diritto.

Art. 12 – Responsabilità amministrativa e impegni anticorruzione

Le Parti si impegnano reciprocamente ad adottare, nell'ambito della rispettiva autonomia, tutte le misure idonee a prevenire la commissione anche tentata dei comportamenti sanzionati dal D. Lgs.n. 231/2001 e da Piano Nazionale Anticorruzione elaborato in base alla legge anti-corrruzione

n. 190 del 2012 che contiene le “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”. A tale riguardo la Giunta Regionale Abruzzo dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza (a) del contenuto del documento “Modello 231”, che include anche il Codice Etico Eni, elaborato da Agi in riferimento alla normativa vigente in materia di illecito amministrativo della persona giuridica dipendente da reato commesso da amministratori, dipendenti e/o collaboratori, (b) della “Management System Guideline Anti-Corruzione” di eni; (c) delle Linee Guida eni per la Tutela e Promozione dei Diritti Umani. I documenti di cui alle lettere (b) e (c) che precedono sono disponibili su apposite sezioni del sito internet www.eni.com.

Art. 13 - Privacy

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente date atto dell’osservanza degli obblighi dettati dal D. Lgs, 196/2003, ciascuno per quanto di competenza.

Ciascuna delle parti rimane titolare autonoma del trattamento

Art. 14 - Foro competente

In caso di contestazioni di qualsiasi natura, la competenza è del Foro di L'Aquila.

Per l'AGENZIA AGI
Agenzia Giornalistica Italia S.p.A.
Direttore Generale
Alessandro Pica

Per la REGIONE ABRUZZO
Il Dirigente ad interim del
Servizio Stampa
Dott. Giovanni Savini
